

## Foglio informativo n. 1.01.11. Time Cash in euro

### Informazioni sulla banca.

---

#### Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa: via Melchiorre Gioia, 22 20124 Milano

Sito Internet: [www.intesasanpaoloprivatebanking.it](http://www.intesasanpaoloprivatebanking.it)

Iscritta all'Albo delle Banche al n° 5554

Direzione e Coordinamento Intesa Sanpaolo S.p.A. - Socio Unico Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A

Appartenente al Gruppo Bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia

Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi e Codice Fiscale 00460870348

Società Partecipante al Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015)

Codice A.B.I. 3239.1

### Che cos'è il Time Cash in euro

---

Con la sottoscrizione del contratto di "Time Cash in euro" è riconosciuto al Cliente, sulle somme immesse sul Conto Corrente e non utilizzate (c.d. Somma Remunerata), per il periodo di tempo stabilito nel contratto (compreso tra 1 e 18 mesi), un tasso remunerativo più favorevole rispetto a quello altrimenti applicato dalla Banca nel contratto di Conto Corrente.

La Somma Remunerata viene evidenziata in una partita contabile del rapporto.

### Time Cash: caratteristiche e rischi.

---

#### **Il Time Cash è rivolto a clienti non consumatori residenti o non residenti in Italia e titolari presso la Banca di un conto corrente in Euro:**

- che ricercano una remunerazione maggiore sulle proprie eccedenze di liquidità rispetto a quella prevista sul proprio conto corrente;
- che non hanno in previsione l'utilizzo della Somma Remunerata per la durata del Time Cash;
- che vogliono la certezza di un tasso di interesse fisso per tutta la durata del contratto.

#### **Caratteristiche del Time Cash in euro:**

- Durata predeterminata del contratto (per un periodo compreso tra 1 mese e 18 mesi - non prorogabile);
- Possibilità di determinare la Somma Remunerata con un minimo di €25.000,00;
- Il contratto è efficace:
  - o se è sottoscritto in un Giorno Lavorativo entro le 17.00, dalla stessa data di sottoscrizione;
  - o se è sottoscritto oltre il suddetto limite orario oppure in un giorno non lavorativo, dal primo Giorno Lavorativo successivo alla data di sottoscrizione.
- Possibilità di stabilire la data di efficacia del Time Cash, che può essere fissata fino ad un massimo di 2 giorni lavorativi successivi alla data di sottoscrizione del contratto;
- Possibilità di recedere anticipatamente dal contratto. La richiesta comporta l'estinzione anticipata del Time Cash, con conseguente applicazione, sulla Somma Remunerata, del tasso di interesse ridotto secondo quanto previsto dalle norme del contratto.
- Non sono previste commissioni e spese, salvo la ritenuta fiscale sugli interessi nella misura stabilita dalla legge pro tempore vigente;
- L'estinzione del Conto Corrente richiesta dal Cliente per qualunque causa comporta l'automatica estinzione del Time Cash, con conseguente applicazione, sulla Somma Remunerata, del tasso di interesse ridotto indicato nel contratto per l'ipotesi di recesso del Cliente. Se l'estinzione del Conto Corrente è dovuta al recesso della Banca, sulla Somma Remunerata verrà applicato, per il periodo in cui il Time Cash è perdurato, il tasso di interesse indicato nel contratto, senza la riduzione prevista per l'ipotesi di

recesso del Cliente.

- Le comunicazioni periodiche sono parte integrante di quelle relative al rapporto di conto corrente su cui è costituito il Time Cash.
- Il Time Cash è sottoscrivibile solo il Filiale

### **Il Time Cash in euro è certo nel rendimento:**

Gli interessi creditori decorrono dalla Data di efficacia del contratto sulla base del tasso creditore nominale annuo concordato in fase di sottoscrizione del Time Cash, indipendentemente dalla oscillazione dei mercati.

## **Rischi del Time Cash in Euro**

---

I rischi tipici del Time Cash sono:

- l'eventualità che la Banca, durante il periodo in cui è costituito il Time Cash, debba eseguire operazioni di addebito (ad esempio, assegno, ordine di bonifico, addebito diretto), richieste o autorizzate dal Cliente a valere sul Conto Corrente su cui insiste il Time Cash, di importo superiore a quello del saldo eccedente la Somma Remunerata al momento in cui l'operazione deve essere eseguita. In tal caso la Banca dà comunque esecuzione alla disposizione, avvalendosi anche della Somma Remunerata, estinguendo, quindi, anticipatamente il Time Cash ed applicando al Cliente il tasso di interesse ridotto indicato nel contratto per l'ipotesi di estinzione anticipata, senza ulteriori costi. Qualora sul Conto Corrente sussistano contemporaneamente più Time Cash costituiti in momenti diversi, viene estinto per primo quello costituito da minor tempo; in caso di Time Cash costituiti con diversi contratti, ma efficaci alla medesima data viene estinto per primo quello con il tasso di interesse più basso ed a parità di tasso quello di importo più basso che consenta di dare esecuzione alle disposizioni di addebito. Per ragioni tecniche, tuttavia, la Banca può rifiutare la disposizione di importo superiore al saldo eccedente la Somma Remunerata, se impartita dal Cliente tramite i servizi per operare a distanza dalla Banca di cui il Cliente stesso sia intestatario o tramite l'utilizzo di una carta di pagamento;
- in caso di estinzione anticipata richiesta dal Cliente, può accadere che l'interesse percepito sulla Somma Remunerata risulti inferiore a quello calcolato applicando il tasso pattuito nel (per) il contratto di conto corrente (rischio estinzione anticipata), di cui l'accordo denominato Time Cash è parte integrante;
- impossibilità di beneficiare di eventuali rialzi dei tassi di interesse nel frattempo intervenuti sul mercato (rischio di tasso), poiché sul Time Cash è applicato un tasso di interesse fisso;
- eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al Cliente, in tutto o in parte, il saldo presente sul conto corrente (comprensivo del Time Cash). Per questa ragione la Banca aderisce al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi che assicura a ciascun correntista una copertura fino a 100.000,00 euro (rischio di controparte). Oltre tale importo esiste il rischio connesso all'applicazione del "bail-in" introdotto dalla Direttiva 2014/59/UE e recepito in Italia con i decreti legislativi 180 e 181 del 16/11/2015 volto a prevenire e gestire le eventuali situazioni di crisi delle banche. La logica del "bail-in" stabilisce in particolare la gerarchia dei soggetti che saranno coinvolti nel salvataggio di una banca. Secondo tali regole, solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa, si passa a quella successiva secondo questa gerarchia:
  - a. azionisti
  - b. detentori di altri titoli di capitale
  - c. altri creditori subordinati (tra i quali i detentori di obbligazioni subordinate)
  - d. creditori senza garanzie reali (es. pegno, ipoteca) né personali (es. fideiussione) tra i quali:
    - detentori di obbligazioni non subordinate e non garantite
    - detentori di certificate
      - clienti che hanno derivati con la banca, per l'eventuale saldo creditore a loro favore dopo lo scioglimento automatico del derivato
      - titolari di conti correnti e altri depositi per l'importo oltre i 100.000 euro per depositante, diversi dai soggetti indicati al punto successivo
  - e. persone fisiche, microimprese, piccole e medie imprese titolari di conti correnti ed altri depositi per l'importo oltre i 100.000 euro per depositante (la cosiddetta depositor preference). A partire dal 2019 la depositor preference sarà estesa a tutti i conti correnti e altri depositi sempre per l'importo eccedente i 100.000 euro per depositante.

**Offerta Standard**

Importo minimo:	€ 25.000,00
Importo massimo:	non previsto
Tasso di interesse nominale annuo:	minimo 0,001%(1)
Durata del "Time Cash"	Minimo 1 mese – massimo 18 mesi
Riduzione del tasso di interesse nel caso di estinzione anticipata	100%
Ritenuta Fiscale	Pro tempore vigente

(1) Gli interessi creditorî decorrono dalla data di efficacia del contratto e sono accreditati dalla Banca entro il terzo Giorno Lavorativo successivo alla scadenza del contratto, con valuta pari alla data di scadenza; se la scadenza avviene in uno dei primi dieci giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, il termine per l'accredito decorre dal primo Giorno Lavorativo successivo al decimo giorno. La misura degli interessi è espressa su base annua e con riferimento all'anno civile (365 giorni o 366 se l'anno è bisestile).

**Valute**

Data valuta di efficacia del Time Cash:	fino ad un massimo di 2 giorni lavorativi successivi al giorno in cui il Cliente ha sottoscritto il contratto.
Valuta di accredito alla scadenza del Time Cash:	Data di scadenza del contratto
Valuta di accredito in caso di estinzione anticipata del Time Cash:	Data di estinzione

**Recesso e reclami.****Recesso dal contratto.**

Il Cliente può recedere dal contratto prima della scadenza in ogni momento. In tal caso, sulla Somma Remunerata verrà applicato il tasso di interesse ridotto secondo le modalità indicate in contratto.

L'estinzione del Conto Corrente richiesta dal Cliente per qualunque causa comporta l'automatica estinzione del Time Cash su di esso costituito, con conseguente applicazione del tasso di interesse ridotto indicato nel contratto per l'ipotesi di estinzione anticipata.

Se la Banca esercita il diritto di recesso dal contratto del Conto Corrente su cui il Time Cash è costituito, il Time Cash si estingue e non viene applicata la riduzione al tasso prevista per l'ipotesi di estinzione anticipata.

**Tempi massimi di chiusura del rapporto.**

Alla scadenza del Time Cash, la Somma Remunerata ritorna ad essere evidenziata nelle ordinarie partite contabili del Conto Corrente entro tre giorni lavorativi, con valuta alla data di scadenza.

In caso di estinzione anticipata, la Somma Remunerata ritorna ad essere evidenziata nelle ordinarie partite contabili del Conto Corrente entro tre giorni lavorativi, con applicazione del tasso di interesse ridotto indicato nel contratto per tale ipotesi e valuta pari alla data di estinzione.

Gli interessi vengono accreditati senza capitalizzazione ed al netto o al lordo della ritenuta fiscale vigente, entro il terzo giorno lavorativo successivo alla scadenza del contratto, con valuta alla data di scadenza, salvo che essa coincida con uno dei primi dieci giorni dei mesi di gennaio, aprile, luglio, ottobre, poiché in tal caso il termine per l'accredito decorre dal primo giorno lavorativo successivo al decimo.

**Avvertenze.**

Per le condizioni economiche relative al servizio "Copia documentazione" si veda il Foglio Informativo Servizi vari" disponibile in Filiale e sul sito internet della Banca.

**Reclami e procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie.**

Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca

- per posta ordinaria a "Intesa Sanpaolo Private Banking - Ufficio Reclami - via Melchiorre Gioia, 22

20124 Milano",

- per posta elettronica alla casella [ISPBUfficioReclami@intesasnanpaoloprivate.it](mailto:ISPBUfficioReclami@intesasnanpaoloprivate.it),
- per posta elettronica certificata (PEC) a [segreteria.ispb@pec.intesasnanpaolo.com](mailto:segreteria.ispb@pec.intesasnanpaolo.com),
- allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca.

La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Per i servizi di pagamento, la Banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali se la Banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l'utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'Arbitro e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

Il Cliente e la Banca, per l'esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

- al Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR. Il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it) o chiesto alla Banca;
- oppure a un altro organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L'elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito [www.giustizia.it](http://www.giustizia.it). La Guida Pratica all'ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi- Conciliazione.

## Legenda.

<b>Data valuta di efficacia del contratto</b>	Il giorno dal quale la Somma Remunerata inizia a produrre interessi per il Cliente
<b>Somma Remunerata</b>	Importo, determinato nel contratto che il Cliente non prevede di utilizzare per tutta la durata del contratto stesso e sul quale è applicata una remunerazione maggiore, rispetto a quanto applicato dalla Banca sul Conto Corrente
<b>Giorno Lavorativo</b>	Giorno in cui le Banche sono operative in Italia secondo il calendario nazionale; l'elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi in ciascun anno è disponibile presso le filiali
<b>Tasso creditore annuo nominale</b>	Tasso annuo utilizzato per calcolare gli interessi sulla Somma Remunerata, che sono poi accreditati sul conto corrente al netto o al lordo della ritenuta fiscale. Tale tasso resta invariato per tutta la durata del contratto